

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in una legge</b>	<b>3</b>
Osservazioni preliminari .....	3
Nell'ingresso .....	3
In un articolo .....	4
Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino .....	4
Regole applicabili .....	4
Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi .....	4
Modalità di citazione dell'accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino .....	5
Struttura dell'allegato .....	5
Accordi di associazione alla normativa di Schengen .....	5
Accordi di associazione alla normativa di Dublino .....	6
Accordi di associazione a Schengen e Accordi di associazione a Dublino .....	6
<b>Indice</b>	<b>8</b>

# 1 Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in una legge

## 1.1 Osservazioni preliminari

- 368 Se occorre rinviare a un insieme di Accordi di associazione, dopo il titolo abbreviato «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» o «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» si inserisce una nota in cui si rimanda all'allegato. L'ingresso e la nota a piè di pagina sono formulati conformemente all'esempio seguente:

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo ... della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
in esecuzione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,  
*decreta:*

...

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato ... / nell'allegato.

<sup>3</sup> FF ...

L'atto normativo in questione deve poi prevedere (in un articolo o in un capoverso) una disposizione che rinvii alla definizione del titolo abbreviato prevista nell'allegato, poiché quest'ultimo non può essere introdotto mediante una nota a piè di pagina o nell'ingresso. Tale disposizione può essere formulata come segue:

Per Accordi di associazione alla normativa di Dublino si intendono gli accordi elencati nell'allegato ... / nell'allegato.

## 1.2 Nell'ingresso

- 367 La Svizzera e l'UE/CE hanno concluso due accordi principali relativi a Schengen e Dublino, i quali sono spesso designati con i titoli abbreviati «Accordo di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordo di associazione alla normativa di Dublino» o con le corrispondenti abbreviazioni «AAS» e «AAD» (cfr. il messaggio sugli «Accordi bilaterali II», [FF 2004 5273, 5288](#)).

Ai due accordi principali si sono aggiunti i seguenti accordi e protocolli, giuridicamente connessi con il relativo accordo principale:

- l'Accordo con l'Islanda e la Norvegia concernente Schengen e Dublino;
- l'Accordo con la Danimarca concernente Schengen;
- il Protocollo all'AAD riguardante la Danimarca;
- i Protocolli concernenti l'adesione del Liechtenstein all'AAS e all'AAD.

Per citare un insieme di accordi si ricorre di norma ai titoli abbreviati «gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino». Se al singolare il titolo abbreviato designa dunque un unico accordo, al plurale indica

un insieme di accordi.

Di conseguenza, occorre che sia chiaro a quale oggetto s'intende rimandare (accordo principale o insieme di accordi). Le regole di citazione cui attenersi sono le seguenti:

- utilizzare il *titolo abbreviato* per un insieme di accordi:  
i titoli abbreviati «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» designano l'insieme di Accordi relativi rispettivamente a Schengen e a Dublino. Quanto alle modalità di citazione cfr. 368, 369, 370 und 371;
- utilizzare l'*abbreviazione* per un accordo principale:  
se si intende fare riferimento unicamente all'Accordo principale si utilizza l'abbreviazione «AAS» o «AAD», introducendola alla prima occorrenza. Quanto alle modalità di citazione cfr. 374 .

### 1.3 In un articolo

- 369 Se nell'ingresso non è necessario rimandare agli Accordi di associazione, ma in un articolo se ne menziona il titolo abbreviato, un capoverso di detto articolo rimanda all'allegato. Non va dunque prevista una nota a piè di pagina.

Esempio:

<sup>4</sup> Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni divergenti.

<sup>5</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1 numero 1.

→ [\\*RU 2008 5407](#), art. 2

In merito alla struttura dell'allegato cfr. 377, 378 und 379.

Se il titolo abbreviato è menzionato anche in altri articoli dell'atto normativo in questione, occorre inserire in tali articoli una nota che rimandi all'allegato (cfr. l'esempio di cui al 371).

## 1.4 Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino

### 1.4.1 Regole applicabili

- 372 Gli Accordi sono citati conformemente alle regole previste nelle presenti direttive (cfr. n. marg. 96–112). Nell'atto normativo si riporta il titolo completo dell'Accordo in questione, precisando in nota il riferimento alla RS.

### 1.4.2 Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi

- 373 I singoli Accordi relativi a Schengen/Dublino sono citati nell'ordine previsto dai modelli di cui al n. marg. 377 e 378.

### 1.4.3 Modalità di citazione dell'accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino

374 Se si intende rimandare un'unica volta a uno degli Accordi principali, si riporta il titolo completo dello stesso inserendo in una nota a piè di pagina il riferimento alla RS.

Se l'Accordo in questione viene menzionato più volte all'interno dell'atto normativo, alla prima citazione è possibile introdurre la relativa abbreviazione («AAS» o «AAD»), per utilizzarla quindi ad ogni ulteriore occorrenza (cfr. n. marg. 367). In una nota a piè di pagina occorre poi inserire il relativo riferimento alla RS.

## 1.5 Struttura dell'allegato

### 1.5.1 Accordi di associazione alla normativa di Schengen

377 Per gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

*Allegato*  
(art. 4 cpv. 2<sup>bis</sup>)

**Accordi di associazione alla normativa di Schengen**

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>5</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011<sup>6</sup> tra L'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005<sup>8</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>9</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

<sup>4</sup> RS 0.362.31  
<sup>5</sup> RS 0.362.1  
<sup>6</sup> RS 0.362.11

- 7 RS 0.362.32  
8 RS 0.362.33  
9 RS 0.362.311

## 1.5.2 Accordi di associazione alla normativa di Dublino

- 378 Per gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

*Allegato 4*  
(art. 1 cpv. 2)

**Accordi di associazione alla normativa di Dublino**

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>62</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. l'Accordo del 17 dicembre 2004<sup>63</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>64</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>65</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

62 RS 0.142.392.68  
63 RS 0.362.32  
64 RS 0.142.393.141  
65 RS 0.142.395.141

## 1.5.3 Accordi di associazione a Schengen e Accordi di associazione a Dublino

- 379 Se in un atto normativo sono menzionati sia gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sia quelli di associazione alla normativa di Dublino, gli elenchi di cui agli esempi riportati nei n. marg. 377 e 378 possono essere condensati in un unico allegato (cfr. ad es. [RU 2008 5421 5434](#)).

- 375 **«Stati vincolati da un accordo di associazione»**

Per designare gli Stati partecipanti a Schengen si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen»

Per designare gli Stati partecipanti a Dublino si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino»

### 376 Le forme abbreviate «Stati Schengen» e «Stati Dublino»

Se si fa più volte riferimento a uno Stato partecipante a Schengen o Dublino, alla prima occorrenza è possibile introdurre tra parentesi (cfr. n. marg. 34, 35 e 36) la forma abbreviata «Stato Schengen» o «Stato Dublino», utilizzandola poi ad ogni ulteriore occorrenza (senza che occorra prevedere una nota o un rimando all'allegato in cui sono elencati gli Accordi di associazione).

Esempio:

*Art. 40 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Chiunque intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) deve presentare, insieme alla domanda di cui all'articolo 39, la carta europea d'arma da fuoco.

<sup>4</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 3.

*Art. 41 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen necessita unicamente di un'autorizzazione per l'introduzione temporanea.

*Art. 46 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco.

→ [\\*RU 2008 5525](#)

# Indice

## - 3 -

367	3
368	3
369	4
372	4
373	4
374	5
375	6
376	6
377	5
378	6
379	6

## - A -

Accordi di associazione alla normativa di Dublino	6
Accordi di associazione alla normativa di Schengen	5
Accordi di associazione alle normative di Schengen e di Dublino	3, 4, 5, 6
allegato	5